

(N. 195)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1948

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per congruaggio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49, ha subordinato il trasferimento a capitale dei saldi delle rivalutazioni operate in base al decreto stesso ad alcune condizioni e limitazioni, e precisamente:

il trasferimento a capitale può essere deliberato per un importo massimo di due terzi dei saldi, con in più, la condizione che la società deliberi contemporaneamente la emissione di nuove azioni a pagamento ovvero di obbligazioni convertibili in azioni, per un ammontare non inferiore a quello dei saldi trasferiti a capitale;

ove, però, le azioni a pagamento o le obbligazioni convertibili in azioni fossero state sottoscritte effettivamente per importo inferiore ai due terzi dei saldi di rivalutazione, il trasferimento a capitale di questi ultimi avrebbe dovuto essere limitato ad un importo pari

a quello delle azioni o delle obbligazioni effettivamente sottoscritte;

ove, infine, i due terzi dei saldi dell'intera rivalutazione fossero stati superiori all'importo della rivalutazione calcolata sul capitale versato e sulle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, con l'esclusione di quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, in questo caso il trasferimento a capitale avrebbe dovuto essere limitato ad una cifra non superiore a quella di detta rivalutazione, quand'anche le azioni a pagamento o le obbligazioni convertibili in azioni fossero state effettivamente sottoscritte per un importo superiore alla rivalutazione stessa.

L'articolo 5 del decreto n. 49 creava una nuova limitazione per quanto riguarda il trasferimento a capitale dei saldi di rivalutazione monetaria, stabilendo che qualsiasi saldo di

rivalutazione, trasferito a capitale, non potesse dar luogo a distribuzione di azioni gratuite, ma soltanto ad aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione, con il divieto, per il periodo di un anno dalla data della deliberazione del trasferimento a capitale, di un frazionamento della azione il cui valore nominale fosse stato aumentato.

A mente, poi, del secondo comma dell'articolo 6 del già citato decreto n. 49, sui saldi attivi della rivalutazione, operata a mente del decreto stesso, è applicabile l'imposta di registro in ragione del 4 per cento, quando siano trasferiti a capitale.

* * *

Le condizioni e limitazioni previste nell'articolo 4 riflettono una situazione influenzata dalla forte espansione dei valori borsistici, verificatasi nel primo semestre dell'anno 1947, quando le rivalutazioni degli enti patrimoniali, più che funzionare come strumento indispensabile per adeguare — sia pure approssimativamente — le quote annuali di ammortamento al livello monetario conseguente alla svalutazione della lira, rappresentavano, spesse volte, un incentivo al crescente gonfiarsi delle quotazioni, in conseguenza del trasferimento a capitale dei saldi attivi e della distribuzione di azioni gratuite; distribuzione che offriva agli azionisti il facile e comodo mezzo di realizzare l'incremento monetario del patrimonio sociale, senza bisogno di alienare le vecchie azioni.

Tali limitazioni e condizioni si muovono, quindi, nel solco già tracciato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, il quale, per frenare la tendenza alla crescente inflazione dei valori borsistici, aveva assoggettato i saldi attivi trasferiti a capitale, con conseguente libera distribuzione di azioni gratuite, ad un prelievo tributario del 25 per cento.

* * *

Cambiato, successivamente, il movimento delle quotazioni di borsa, con persistente tendenza al regresso, determinante non lievi difficoltà nell'afflusso dei nuovi capitali occorrenti per la ricostruzione, riconversione e rinnovamento degli impianti, le limitazioni e

condizioni stabilite nell'articolo 4 del decreto n. 49, non solo hanno perduto ogni ragion d'essere, ma hanno finito con il rappresentare un inciampo alla libertà d'azione delle aziende, per la ripresa e lo sviluppo della loro attività produttiva.

Di qui la opportunità di eliminarlo, consentendo alle società di trasferire a capitale l'intero importo dei saldi di rivalutazione in maniera da poter presentare i bilanci nella genuina realtà delle rivalutazioni risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla legge; di trasferire a capitale l'importo totale dei saldi, indipendentemente dalla emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni, lasciando alle società di stabilire il momento migliore per chiedere ai risparmiatori nuovo danaro fresco da investire nelle aziende; di distribuire azioni gratuite in corrispondenza dei saldi attivi trasferiti a capitale, tenuto anche conto che tale distribuzione, sotto il punto di vista della obiettività economica, non si differenzia affatto dall'aumento del valore nominale delle vecchie azioni.

* * *

Quanto alla limitazione, secondo la quale i saldi trasferibili a capitale non possono eccedere l'importo della rivalutazione del capitale versato e delle riserve sociali, restando, così, impedito il trasferimento a capitale dei saldi risultanti dalla rivalutazione dei cespiti che rappresentano investimento di capitali presi a prestito, lo schema di disegno di legge parte dal concetto che il problema effettivo e sostanziale non è quello di impedire il trasferimento a capitale di tali saldi, posto che, ai fini di detto trasferimento, nessuna differenza si giustifica tra i saldi risultanti dalla rivalutazione dei cespiti, in cui furono investiti mezzi propri della Società, e i saldi risultanti dalla rivalutazione dei cespiti, in cui furono investiti capitali presi a prestito.

La differenza vera sta, per contro, in ciò: che i primi saldi costituiscono una pura e semplice diversa espressione monetaria del capitale e delle riserve sociali, inalterata restando la realtà economica, laddove i secondi saldi rappresentano l'acquisizione a favore

della società dell'incremento monetario dei cespiti a spese dei creditori, i quali, per effetto del nominalismo della moneta, hanno soltanto il diritto di riavere in restituzione una quantità di lire uguale a quella da essi prestata, subendo, così, tutto il peso della svalutazione della moneta e lasciando alla società debitrice tutto il vantaggio della rivalutazione dei cespiti.

In rapporto a queste considerazioni, l'articolo 2 dello schema stabilisce che i saldi attivi eccedenti la rivalutazione del capitale versato e delle riserve sociali sono soggetti nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, ad una imposizione pari all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B.

* * *

Il secondo comma dell'articolo 1° dello schema — come già aveva fatto l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto n. 49 — mantiene in vigore le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, secondo le quali:

1° I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima dell'effettivo realizzo dei cespiti, ma possono essere destinati a copertura di perdite;

2° Nel caso di trasferimento a capitale di saldi attivi di rivalutazione monetaria, le riserve devono essere proporzionalmente aumentate;

3° La violazione del divieto di distribuzione di saldi attivi di rivalutazione monetaria prima dell'effettivo realizzo dei cespiti importa l'applicazione di una pena pecuniaria a carico delle società, nonché del Presidente, del consigliere delegato, del direttore, dei sindaci nonché delle altre perone delegate al controllo.

* * *

Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, stabilì la devoluzione a favore dello Stato del 25 per cento dei saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale, nonché del 15 per cento dei saldi attivi iscritti a riserva, quando la società avesse voluto computare la riserva stessa nel capitale e nelle riserve ai fini della distribuzione dei dividendi.

Abolito, per effetto del primo comma dell'articolo 6 del decreto legge 14 febbraio 1948, n. 49, l'obbligo della devoluzione — disposta, come si è già detto, al fine di impedire un ulteriore gonfiamento dei valori borsistici, in un momento in cui tale gonfiamento si manifestava con ritmo sempre più accelerato — si ritenne di dover colpire con una imposta di registro, in misura del 4 per cento i saldi di rivalutazione trasferiti a capitale, non più soggetti alla soppressa devoluzione del 25 per cento.

Tale imposta di registro rappresentava una deviazione — dovuta a ragioni contingenti — dai principi fondamentali che regolano l'applicazione della classica imposta di registro, la quale, per ormai vecchia giurisprudenza della Cassazione, mentre colpisce il trasferimento a capitale delle riserve, non si estende ai saldi di rivalutazione, rappresentando questi una pura diversa espressione numerica dei valori degli enti patrimoniali delle società.

Appare, quindi, del tutto coerente con tale giurisprudenza — una volta venute meno le ragioni contingenti, che ne determinarono l'applicazione — la soppressione dell'imposta di registro del 4 per cento sui saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale, prevista nell'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 14 febbraio 1948, numero 49.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse, quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.